



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 07/04/2020

OGGETTO: Approvazione del programma di affidamento degli incarichi esterni per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **17:00** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Carmine Lavanga	Si	
Consigliere	Massimiliano Irmici	Si	
Consigliere	Cerrito Alessandro	Si	
Consigliere	Valeria Rossi	Si	
Consigliere	Gabriele Magistrelli	Si	
Consigliere	Colombo Luca	Si	
Consigliere	Belloni Chiara	Si	
Consigliere	Grimoldi Alessandra	Si	
Consigliere	Campari Laura	Si	
Consigliere di Minoranza	Marco Giampietro Cozzi	Si	
Consigliere di Minoranza	Marinoni Beniamino		Si
Consigliere di Minoranza	Robbiati Elisa	Si	
Consigliere di Minoranza	Clerici Samuele	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig.**Carmine Lavanga** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 3, comma 55, della legge 244/2007 (finanziaria 2008), così come modificato dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 112/2008, successivamente convertito con legge 133/2008;

RICHIAMATO l'art. 7, comma 6, del D.Lgs.165/2001, che testualmente recita: «Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.»;

VISTO il Capo IX , del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ad oggetto: “Rapporti di collaborazione autonoma”;

VISTA la delibera n. 6/2005 delle sezioni riunite della Corte dei Conti e le successive conformi pronunce che, ribadendo un principio generale dell'ordinamento giuridico, limitano a casi del tutto eccezionali il ricorso a collaborazioni esterne da parte della pubblica amministrazione prescrivendo l'obbligatorietà di una serie di parametri quali:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione;
- b) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione;

RILEVATO che la normativa stabilisce che l'affidamento, da parte degli enti locali, di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

TENUTO CONTO delle richieste dei Responsabili di Area relativamente all'esigenza di affidare nell'anno 2020 incarichi esterni al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi agli stessi affidati dall'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che il conferimento di funzioni a soggetti esterni rappresenta una possibilità operativa solo laddove sussistano i presupposti che dovranno essere esternati nelle motivazioni del provvedimento di conferimento dell'incarico;

RILEVATO, pertanto, l'obbligo di programmare gli eventuali incarichi individuali esterni nei casi in cui sia oggettivamente impossibile utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

ATTESO che tali incarichi saranno attribuiti unicamente a soggetti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, ai sensi dell'art. 133, comma 3, del citato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, fatte salve le eccezioni previste dal successivo comma 4;

RILEVATO che la concreta valutazione dei presupposti e delle condizioni per l'assegnazione degli incarichi individuali esterni sarà effettuata dal Responsabile competente che affiderà l'incarico;

DATO ATTO che gli incarichi saranno conferiti nel rispetto ed in ottemperanza dei presupposti stabiliti dalle norme citate in materia;

CONSIDERATO che potranno essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi necessari per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'Ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

VISTI ED ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile resi dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dal Responsabile dell'Area Finanziaria ex artt. 49 e 147 bis TUEL;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti in data 09/03/2020 al prot. n. 3006 e allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), come modificato dalla legge di conversione 133/2008, l'allegato programma di incarichi da conferire all'esterno - allegato A alla presente deliberazione - per l'anno 2020, per una spesa complessiva pari a 6.000,00.= euro;
- 2) di dare atto che gli affidamenti dei suddetti incarichi dovranno avvenire sulla base dei limiti, dei criteri e delle modalità stabilite dalla normativa di settore e dal vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Partecipa l'Assessore esterno: Antonini Sara

Presenti: 12

Assente giustificato: 01 (Marinoni)

Relazione sull'argomento il Sindaco.

DISCUSSIONE: ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e loro diffusione", per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

civica comunale.

INTERVENTI:

COZZI: Ritene non chiaro l'oggetto degli incarichi.

ROBBIATI: Evidenzia che l'importo previsto è inadeguato per lo scopo prefissato.

CLERICI: Propone di risolvere le questioni relative alle gare d'appalto con la CUC.

Il Sindaco risponde dicendo che lo scorso anno sono state impegnate molte risorse per incarichi di difesa legale dell'ente, che forse si sarebbero potuti evitati con un adeguato supporto giuridico per l'interpretazione della normativa di particolare complessità.

VOTAZIONE:

Presenti: 12

Astenuti: 01 (Clerici)

Votanti: 11

Favorevoli: 09

Contrari: 02 (Cozzi - Robbiati)

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre,

il Sindaco, in relazione all'urgenza, propone l'immediata eseguibilità della suddetta proposta di deliberazione.

VOTAZIONE:

Presenti: 12

Astenuti: 01 (Clerici)

Votanti: 11

Favorevoli: 09

Contrari: 02 (Cozzi - Robbiati)

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

l'attribuzione della immediata eseguibilità alla proposta di deliberazione suddetta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Panariello Michele